

Posizione N. ....

N. Repertorio

N. Raccolta

**DOTAZIONE IN TRUST  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di giugno (12/6/2003).

Nella casa in Milano, Via Cusani n.10.

Avanti a me dottor Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, previa rinuncia, d'accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto, sono presenti:

si allega al presente atto sotto la lettera "

dichiara di agire esclusivamente nella sua qualita' di trustee del  
codice fiscale ..... istituito con atto in data

..... in autentica ..... Notaio ..... che in  
originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Detti Componenti della cui identita' personale io Notaio sono certo, conven-  
gono e stipulano quanto segue.

Premesso che con l'atto sopra citato in data ..... la Signora  
..... istituiva, a' sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364,  
ratificante la convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, a beneficio dei figli

..... un trust  
denominato ....., individuando quale soggetto gestore dello  
stesso, ossia trustee, la ..... sopra generalizzata.

Cio' premesso e confermato  
a titolo di dotazione di detto trust, la signora  
trasferisce al trustee ..... che accetta a mezzo del  
costituito rappresentante, la proprieta' degli immobili infra descritti.

**IN COMUNE** :

dichiara

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 13 ter del D.L. 27 aprile 1990 n.90 convertito in legge 26 giugno 1990 n. 165 che il reddito fondiario dei beni oggetto del presente atto, e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data odierna;

inoltre dichiara

inoltre dichiara

4) La parte trasferente, per quanto possa occorrere, dichiara di rinunciare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, essendo il presente atto privo di ogni corrispettivo.

5) Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151, vengono rese le seguenti dichiarazioni:

6) Il presente trasferimento avviene a favore di [redacted] titolo di trust, e quindi detto trasferimento non e' oneroso ne' a titolo gratuito o di liberalita', ma e' puramente strumentale all'esercizio delle funzioni proprie del trustee. Pertanto ai fini del

**TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL PRESENTE ATTO**

si chiede che lo stesso venga sottoposto alla tassazione registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a' sensi dell'art. 11 della Tariffa Allegato A Parte I

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo il presente atto, per le ragioni sopra esposte, privo di contenuto patrimoniale.

Devono pertanto ritenersi applicabili per analogia le norme previste dal testo unico dell'imposta di registro D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 sulla procura sul mandato o sul fondo patrimoniale o sulla cessione dei beni ai creditori dove i creditori sono i Beneficiari del Trust, ed in quanto non riconducibile a nessuna delle ipotesi previste dallo stesso testo unico dell'imposta di registro né ad una donazione. Dandosi atto che il trasferimento dei beni ai Beneficiari al termine del Trust ed in esecuzione dello stesso sarà sottoposto ad imposte proporzionali, ove dovute, al momento della sua registrazione.

7) Tutte le spese del presente atto ed inerenti sono ad esclusivo carico

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati. Ai soli fini della repertoriatura del presente atto si determina il valore dei diritti trasferiti

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti che approvano e lo sottoscrivono con me notaio.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto mia direttiva consta di due fogli per sette facciate intere e quanto alla ottava scritta sin qui.

## Atto istitutivo di Trust

Questo Strumento sottoscritto in Biella il \_\_\_\_\_  
d'ora innanzi indicata come **Disponente**

### PREMESSO

che il Disponente si è determinato a stipulare il presente Strumento al fine di mantenere quanto più possibile integro il patrimonio immobiliare della famiglia; inoltre ha avvertito l'obbligazione, morale e giuridica, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda, personale o economica, che possa in futuro riguardare il Disponente;

che per questa finalità, il Disponente intende trasferire al Trustee taluni beni immobili (elencati nell'Allegato A);

che il trasferimento in parola sarà in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il Trustee di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni e le finalità di questo Strumento;

che al riconoscimento del Trust istituito da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

### ATTESTA QUANTO SEGUE

#### **PARTE PRIMA : DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **1. Denominazione. Irrevocabilità**

- A. Il Trust così istituito è denominato "\_\_\_\_\_ " d'ora innanzi indicato come Trust
- B. Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione di questo Strumento.
- C. Il Trust è irrevocabile.

##### **2. Individuazione del Trustee**

Trustee del Trust è la società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
d'ora innanzi indicata come Trustee.



##### **3. Individuazione del Patrimonio in Trust**

A. Sono Patrimonio in Trust, d'ora innanzi **Patrimonio in Trust** :

- i. i beni immobili di cui all'Allegato A;
- ii. ogni bene o diritto che o il Disponente, o terzi con il consenso del Disponente, trasferiscano al Trustee affinché siano inclusi nel Patrimonio in Trust;
- iii. i frutti di quanto sopra indicato;
- iv. ogni bene e diritto acquistato per mezzo del Patrimonio in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione del Patrimonio in Trust.

B. Il Patrimonio in Trust è separato dal patrimonio personale del Trustee e non è in alcun caso aggredibile né dai suoi creditori personali né dai creditori del Disponente.

#### 4. Individuazione dei Beneficiari

A. Beneficiario Principale è il Disponente.

B. Beneficiari Finali sono i 3 figli del Disponente in parti uguali fra loro:

1)

2)

3)

C. Le due categorie di Beneficiari di cui ai punti A e B saranno in seguito indicate collettivamente come **Beneficiari** ed individualmente come **Beneficiario Principale** e **Beneficiari Finali**.

D. Nell'esercizio dei suoi poteri, il Trustee potrà altresì, con il consenso scritto del Protector, istituire nuovi Trusts ovvero a beneficio di uno o più Beneficiari Finali, nei modi, nella forma e secondo le quote di ripartizione di cui al punto B del presente articolo.

#### 5. Individuazione del Protector

A. Protector del Trust è )

#### 6. Durata del Trust

Il Trust ha termine alla scadenza di 15 anni dalla data di sottoscrizione di questo Strumento, ovvero alla morte del Beneficiario Principale, se anteriore.

Al termine del Trust prende allora inizio la fase della distribuzione del Patrimonio in Trust ai Beneficiari Finali come disposto all'art. 34 di questo Strumento.

#### 7. Anticipazione del termine finale

A. Il Trustee, può in ogni momento e a propria discrezione, porre termine anticipatamente al Trust qualora ravvisi siano venute meno le finalità del Trust e sentito il parere del Protector.

B. In tal caso si renderanno applicabili gli art. 34 e 35 del presente Strumento.

#### 8. Capitale e reddito in Trust (Affidamento di capitale e reddito)

Per tutta la durata del Trust il capitale ed il reddito del Trust sono affidati al Trustee con le seguenti indicazioni:

A. Il Trustee detiene in Trust il capitale ed il reddito del Patrimonio in Trust per od a beneficio dei Beneficiari, nei tempi, nelle proporzioni, secondo le regole di preservazione del patrimonio contenute in questo Strumento.

B. Il Trustee può operare delle destinazioni di reddito o di capitale al Beneficiario Principale. Tali destinazioni possono comprendere poteri e disposizioni per il mantenimento, od altrimenti il bene del Beneficiario Principale.

C. Il Trustee può usare i suoi poteri ai sensi di questo articolo per sovvenire a tutte le necessità straordinarie del Beneficiario Principale (ad esempio, e senza perdita di generalità alcuna, per ragioni di malattia o nel caso questi abbia necessità di somministrazione di mezzi finanziari a causa di sopravvenute difficoltà, ovvero per preservare il suo abituale tenore di vita).

D. Fermo restando quanto sopra stabilito, il Trustee può accumulare il reddito del Patrimonio in Trust ed investirlo in qualsiasi investimento autorizzato da questo Strumento o dalla legge e può portare tali accumulazioni ad incremento del capitale.

E. Il Trustee, sentito il parere del Protector, può trasferire tutto o parte del capitale del Patrimonio in Trust ai trustees di un altro trust, ovunque istituito od amministrato, ai sensi

del quale qualunque dei Beneficiari Finali sia un avente diritto, qualora il Trustee consideri che tale trasferimento sia per il bene di tale Beneficiario Finale.

#### 9. Legge regolatrice

- A. Il Trust è regolato dalla legge inglese.
- B. Il Trustee può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni, specialmente riguardo la posizione dei Beneficiari, dandone comunicazione scritta al Disponente e al Protector. In tale circostanza, il Trustee avrà il potere di modificare le disposizioni di questo atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

#### 10. Legge dell'amministrazione

Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge dell'ordinamento in cui il Trustee avrà la sua sede amministrativa, anche se diversa dalla legge regolatrice di cui l'art. 9.

#### 11. Luogo dell'amministrazione del Trust

- A. Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso la sede amministrativa del Trustee.
- B. Ogni documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

#### 12. Giurisdizione in caso di controversie

- A. Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust ai sensi dell'articolo 9.
- B. Il Trustee si riserva comunque la facoltà di promuovere azioni di fronte al Foro che ritenga più opportuno in relazione alla controversia in atto.



#### 13. Riservatezza

- A. Salvo quanto disposto da questo Strumento o dalla legge regolatrice del Trust o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardante il Trust.
- B. Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari al termine del Trust.

### PARTE SECONDA: I BENEFICIARI

#### 14. Morte dei Beneficiari Finali

- A. Qualora un Beneficiario Finale elencato all'art. 4.B. muoia prima del termine del Trust :
  - i. la sua quota dovrà essere attribuita ai suoi eredi legittimi o testamentari, che assumono la posizione di Beneficiari Finali, secondo le quote stabilite dalla normativa italiana in materia di successione;
  - ii. qualora egli non abbia avuto eredi legittimi o testamentari, la sua quota dovrà accrescersi, in parti uguali, a quella spettante agli altri soggetti indicati come Beneficiari Finali nello stesso articolo di questo Strumento o in loro mancanza ai loro rispettivi eredi legittimi.

**15. Incedibilità dei diritti dei Beneficiari**

I diritti dei Beneficiari non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte, né pignorabili, né sequestrabili.

**16. Esercizio personale dei diritti dei Beneficiari**

I Beneficiari non possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti loro spettanti, a meno che si tratti del compimento di attività riservate a professionisti abilitati.

**PARTE TERZA : IL PROTECTOR**

**17. Successione del Protector**

Il Protector rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

Egli può nominare uno o più successori dandone notizia scritta al Disponente e al Trustee.

**18. Dimissioni del Protector**

Le dimissioni del Protector hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Trustee e al Disponente.

**19. Mancanza del Protector**

Qualora il Protector venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina provvede il Disponente con atto scritto sottoscritto.

**20. Funzioni del Protector**

Il Protector è titolare di ogni potere attribuitogli in questo Strumento ed inoltre:

- A. Ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo Strumento o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto.
- B. Il Protector può essere consultato dal Trustee, così da potere esprimere il proprio parere relativamente al compimento di atti di alienazione di beni appartenenti al Patrimonio in Trust o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento per qualsiasi titolo.
- C. Il Protector deve essere informato di ogni azione del Trustee al fine di valutare la conformità dell'operato di quest'ultimo alle finalità di questo Trust.
- D. In qualsiasi momento il Protector ha la facoltà di richiedere, anche informalmente, al Trustee una rendicontazione della gestione del Patrimonio in Trust.



**21. Compenso del Protector**

- A. Le spese sostenute dal Protector per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.
- B. Il Protector non ha diritto a compenso.

**PARTE QUARTA : IL TRUSTEE**

**22. Successione del Trustee**

- A. La cessazione dall'ufficio di Trustee avrà luogo per dimissioni, che lo stesso può in ogni tempo rassegnare, o per revoca comunicata per iscritto dal Disponente.
- B. Il Trustee può in ogni tempo nominare un proprio successore.

### 23. Dimissioni del Trustee

- A. Le dimissioni del Trustee, ovvero la sua revoca ai sensi dell'art. 22 di questo Strumento, hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Disponente e al Protector. Il Trustee permane nell'ufficio fino alla nomina del successore.
- B. Qualora il Trustee venga a mancare senza un successore, alla sua nomina provvede il Protector.

### 24. Trasferimenti del Patrimonio in Trust in caso di mutamento del Trustee

In caso di cessazione dall'ufficio del Trustee, egli perde ogni diritto sul Patrimonio in Trust ed è tenuto a consegnare il Patrimonio in Trust al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o il Patrimonio in Trust, fornendogli ogni ragguaglio il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso del Patrimonio in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

### 25. Poteri generali

- A. Fatte salve tutte le limitazioni contenute in questo Strumento, il Trustee ha tutti i poteri di investimento, gestione, vendita, permuta, partizione, iscrizione di pegno, ipoteca od altra forma di garanzia, cessione, locazione, assicurazione, riparazione, costruzione, sviluppo, protezione, miglioramento, attrezzatura, disposizione e tutti gli altri poteri che competono ad una persona fisica in qualità di pieno ed assoluto proprietario del Patrimonio in Trust. Tali poteri non sono limitati per motivi di titolarità (od altri requisiti di legge, salvo siano obbligatori) ma valgono secondo la più ampia generalità di significato delle espressioni ad essi relative, fermo restando che alcuni poteri sono delimitati più precisamente nelle disposizioni che seguono.
- B. E' stabilito che il Trustee dovrà sempre informare e consultarsi con il Protector prima di porre in essere qualsiasi tipo di investimento previsto dal presente Strumento.
- C. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione al Patrimonio in Trust. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
- D. Resta fermo e impregiudicato il diritto del Trustee di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

### 26. Potere di investire

- A. Le somme di denaro disponibili per l'investimento possono essere destinate ad investimenti di qualunque natura e localizzazione, produttivi o meno di reddito e con qualunque profilo di responsabilità, come il Trustee ritiene opportuno (ivi compreso l'acquisto di valori mobiliari od immobiliari), cosicché il Trustee ha gli stessi poteri pieni ed illimitati di effettuare e modificare gli investimenti delle dette somme di denaro come pieno proprietario. Fermo restando quanto sopra, il Trustee non è obbligato a diversificare i suoi investimenti.
- B. L'acquisto di polizze di assicurazione o riassicurazione di qualunque natura, rendite perpetue, titoli od altri investimenti non produttivi di reddito, o a fondo perduto, o per qualunque altra ragione non riconducibili alla nozione precisa di 'investimento', è reputato un investimento delle somme di denaro in Trust se il Trustee li considera positivi per uno o più dei Beneficiari in funzione del raggiungimento delle finalità del Trust.
- C. Il Trustee può scambiare beni con altri beni di natura simile o differente, per il controvalore ed alle condizioni che ritiene opportune.
  - 1. Il Trustee potrà investire nell'acquisto di beni immobili, direttamente o per il tramite di società immobiliari.



E. Qualora nel Patrimonio in Trust siano ricompresi beni immobili, il Trustee potrà, con il consenso del Protector, locarli o concederli in uso ai Beneficiari o a terzi come più riterrà opportuno, purché in modo conforme alle disposizioni di questo Strumento.

#### 27. Potere di pagare tasse

Il Trustee, impiegando all'uopo le disponibilità del Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee. Nessuno degli aventi causa ai sensi di questo Trust ha il diritto di rivalersi sul Trustee per questo tipo di esborsi.

#### 28. Deleghe del Trustee

A. Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

B. Egli, peraltro, potrà delegare:

- i. il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- ii. l'amministrazione del Patrimonio in Trust a professionisti e a consulenti, in quanto essa ecceda le sue capacità professionali e richieda una preparazione specialistica;
- iii. il Trustee può nominare avvocati e procuratori.

#### 29. Esonero da responsabilità

A. Nell'esercizio dei poteri affidatigli in questo Strumento, il Trustee è esonerato da responsabilità per propri atti, errori od omissioni tranne quando egli abbia violato le disposizioni di questo Strumento.

B. Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto abbia richiesto e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato e si sia comportato in conformità al contenuto dello stesso.

C. Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art.28:

- i. qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- ii. qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero *fraud* o *gross negligence* come intesi dalla legge regolatrice.



#### 30. Rendiconto

A. Il Trustee consegna con periodicità annuale al Protector un rendiconto contenente l'inventario del Patrimonio in Trust.

B. Onde consentire al Protector un agevole controllo sull'amministrazione, il Trustee gli riferisce informalmente circa l'andamento degli investimenti compiuti ogni volta che il Protector glielo chieda. Peraltro, a richiesta del Protector, il Trustee gli invia o gli fa inviare direttamente ogni documento riguardante l'amministrazione del Patrimonio in Trust.

#### 31. Compenso del Trustee

A. Le spese sostenute dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni, così come il suo compenso, sono a carico del Trust.

B. Nessuno degli aventi causa ai sensi di questo Trust ha il diritto di rivalersi sul Trustee per questo tipo di esborsi.

C. Il compenso del Trustee sarà oggetto di comunicazione separata al Disponente.

D. Qualora il Trust non disponga di sufficiente liquidità e il Disponente, informato dal Trustee, non anticipi le somme necessarie, il Trustee ha il potere di contrarre debiti, ponendo il Patrimonio in Trust a garanzia, e di alienare beni appartenenti al Patrimonio in Trust.

## PARTE QUINTA : IL PATRIMONIO IN TRUST

### 32. Regime del Patrimonio in Trust

- A. Il Trustee è obbligato a tenere il Patrimonio in Trust separato dal proprio. In particolare:
  - i. tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
  - ii. i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trust o al Trustee nella sua qualità.
- B. Il Disponente e chiunque altro vi abbia interesse potranno rivendicare il Patrimonio in Trust qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, lo abbia confuso con il proprio.

### 33. Obbligazioni di custodia

- A. Il Trustee deve custodire il Patrimonio in Trust.
- B. Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica del Patrimonio in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del Trust.
- C. Trattandosi di titoli di credito o strumenti di investimento il Trustee è liberato da responsabilità qualora egli li depositi presso un Istituto bancario al nome del Trust o al proprio nome nella specifica qualità di Trustee di questo Trust.

### 34. Destinazione finale del Patrimonio in Trust

Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato nell'art. 6 del presente Strumento, il Trustee provvede entro sei mesi alla distribuzione del Patrimonio in Trust ai Beneficiari Finali secondo le quote stabilite agli artt. 4 e 14 del presente Strumento.

### 35. Disposizioni finali sulla distribuzione del Patrimonio in Trust

- A. Nel procedere alla attribuzione del Patrimonio in Trust, il Trustee curerà la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.
- B. In nessun caso i Beneficiari Finali o altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal Trustee o il modo scelto per la loro attuazione.
- C. Gli effetti del Trust cessano, rispetto a ciascun bene, nel momento del suo trasferimento a uno o più fra i Beneficiari Finali.

### 36. Nuovi Trusts

Su richiesta di uno o più Beneficiari Finali al termine del Trust, il Trustee può:

- A. Dichiarare che il Patrimonio in Trust che egli ha comunicato di stare per attribuire loro, o alcuni fra tali beni, forma oggetto di Trusts in quel momento istituiti dal Trustee in favore dei suddetti Beneficiari Finali o delle persone da essi designate, con la conseguenza che tali beni non sono più soggetti alle norme di questo Strumento, ma a quelle dell'atto istitutivo stipulato dal Trustee.
- B. Procedere all'intestazione o alla consegna dei beni ai Beneficiari Finali.

In fede di ciò, il Disponente e il Trustee hanno oggi sottoscritto questo strumento, composto da 7 pagine (esclusi gli allegati), nel luogo e nella data indicati nel Protocollo.

Il Disponente

Il Trustee  
per accettazione dell'incarico